



Città di Selvazzano Dentro
- Provincia di Padova -

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DEL CANONE PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
DESTINATI A MERCATI**

Approvato con delibera consiliare n. del

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Presupposto del canone
- Art. 3 – Soggetti passivi
- Art. 4 – Rilascio e rinnovo delle autorizzazioni e delle concessioni
- Art. 5 – Classificazione di strade, aree e spazi pubblici
- Art. 6 – Determinazione delle tariffe del canone
- Art. 7 – Modalità e termini di pagamento del canone
- Art. 8 – Occupazioni abusive
- Art. 9 – Sanzioni ed indennità
- Art. 10 – Accertamento e riscossione del canone
- Art. 11 – Rimborso o compensazione
- Art. 12 – Entrata in vigore e norme transitorie

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, commi 837-847 della L. 27/12/2019, n. 160, denominato «canone», che sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si comprendono i tratti di strada situati all'interno del centro abitato, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.
3. Il canone di cui al presente Regolamento si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816, della Legge n. 160/2019.

Articolo 2 – Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente destinate a mercati anche in strutture attrezzate, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 3 – Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione, o in mancanza, dalla superficie effettivamente occupata.
2. In caso di affitto o d'azienda, sono obbligati in solido al versamento del canone il titolare dell'atto di concessione e il gestore dell'azienda.
3. Per i posteggi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D. Lgs. 18/05/2001, n. 228 e s.m.i. e dei mercati periodici tematici, il canone è dovuto dal soggetto organizzatore o attuatore.

Articolo 4 – Rilascio e rinnovo delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disciplinate dal vigente Regolamento in materia di commercio su aree pubbliche cui si rinvia.
2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche destinati all'esercizio dell'attività di commercio nelle aree e negli spazi destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate, sono disciplinate dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dal Regolamento del commercio su aree pubbliche.
3. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi, formalmente contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente, relativi al canone di cui al presente Regolamento, al precedente canone O.S.A.P., a sanzioni amministrative ed interessi dovuti per l'attività esercitata. Non si applica la causa ostativa nel caso di adesione ad un piano di rateizzazione con versamento delle rate concordate secondo il piano stabilito.

Articolo 5 – Classificazione di strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato 1 al Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 6 - Determinazione delle tariffe del canone

1. Le tariffe del canone istituite con il presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale secondo i criteri previsti ai successivi commi, mediante appositi coefficienti.
2. Il canone è determinato in base ai seguenti criteri:
 - a) durata dell'occupazione
 - b) tipologia dell'occupazione
 - c) superficie occupata espressa in metri quadrati con arrotondamento della frazione all'unità superiore
 - d) valore economico della zona del territorio in cui si effettua l'occupazione
3. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è determinata ai sensi dell'art. 1, comma 841, della L. n. 160/2019 in base alla classe demografica di appartenenza dell'Ente.
4. Alla tariffa di base annuale possono essere applicate riduzioni dal 30% al 40%, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 817, della L. n. 160/2019.
5. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è determinata ai sensi dell'art. 1, comma 842, della L. n. 160/2019 in base alla classe demografica di appartenenza dell'Ente, frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo tenuto conto di eventuali riduzioni fino all'azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25%, come previsto dall'art. 1, comma 843, della L. n. 160/2019;
6. Sul canone complessivamente determinato ai sensi del comma precedente è applicata una riduzione dal 30% al 40% per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale.
7. La tariffa di base giornaliera è comprensiva anche del prelievo sui rifiuti, tenuto conto dell'importo a copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
8. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
9. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni del presente Regolamento quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del Nuovo codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, per una durata non superiore a due ore, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno duecentocinquanta metri lineari.
10. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente all'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
11. Nei casi di manifestazioni finalizzate alla promozione turistica o alla promozione delle attività economiche, potrà essere stabilito, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, un canone forfettario determinato in relazione agli oneri per la manutenzione dell'area eventualmente sostenuti dal Comune.
12. In caso di lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale può essere prevista con deliberazione di Giunta Comunale una riduzione o un'esenzione dal pagamento del canone per le occupazioni ricadenti in tali aree per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione.

Articolo 7 – Modalità e termini di pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi € 258,23 potrà essere concessa una rateizzazione in massimo n. 2 rate con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
3. Per le occupazioni periodiche con carattere ricorrente il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 30 aprile; per importi superiori ad € 258,23 è ammessa la possibilità del versamento in n. 4 rate anticipate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31 maggio, il 31 luglio e il 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini. In sede di prima applicazione la prima rata e il pagamento in unica soluzione per l'anno 2021 sono differiti al 31/07/2021.
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto di concessione con ricevuta di pagamento da presentare ai fini del ritiro della stessa.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, con un importo minimo di € 5,00.
8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, potranno essere applicate le sanzioni e gli interessi di legge di cui all'art. 9 del presente Regolamento, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza un'autonoma obbligazione.
9. Con deliberazione della Giunta Comunale per particolari situazioni possono essere sospesi o differiti i termini dei versamenti.

Articolo 8 - Occupazioni Abusive

1. Si definiscono abusive le seguenti occupazioni:
 - realizzate senza la concessione comunale o con destinazione diversa da quella prevista in concessione;
 - eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - che si protrae oltre il termine stabilito dalla concessione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
 - mantenuta in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, o dichiarata la revoca o la decadenza;
 - attuata o mantenuta in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dall'Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
 - realizzata da operatori che risultano morosi per non aver corrisposto il canone nei termini previsti
 - effettuata da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il caso di subingresso
2. L'accertamento dell'occupazione abusiva sia permanente che temporanea, viene effettuato mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:
 - a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'autorizzazione fosse stata concessa, maggiorato del 50% (cinquanta per cento);
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;

c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 e 23 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il verbale di accertamento di cui al comma precedente costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 3. Il Comune provvede a notificare ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 l'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute delle sanzioni amministrative pecuniarie. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Il processo verbale di contestazione dell'occupazione abusiva contiene l'intimazione a provvedere alla cessazione immediata del fatto illecito mediante rimozione dell'occupazione indebita e il ripristino dello stato dei luoghi. In difetto di esecuzione l'Ente procede alla rimozione e al ripristino con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

Articolo 9 - Sanzioni ed indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie e in particolare l'obbligo di rimozione delle occupazioni abusive stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla L. n. 689/1981 e dal comma 821, articolo 1, della L. n.160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, con applicazione della tariffa annuale, e presumendo come temporanee con applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo, parziale od omesso versamento del canone si applica la sanzione del 30 per cento del canone versato tardivamente, parzialmente od omesso. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore ad Euro 500,00.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 10 – Accertamento e riscossione del canone

1. L'accertamento e la riscossione del canone possono essere effettuate dall'Ente direttamente o mediante affidamento del servizio in concessione a terzi, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, secondo la procedura di cui all'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni abusive.
3. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 11 – Rimborso o compensazione

1. Qualora il mercato non venga svolto per cause indipendenti dalla volontà del concessionario allo stesso spetta il rimborso del canone versato ovvero, in caso di sospensione temporanea

per motivi di interesse pubblico, per cause di forza maggiore o per eventi straordinari ed imprevedibili che determinano l'adozione di misure emergenziali governative, regionali o locali spetta la riduzione del canone in misura proporzionale al periodo di durata della sospensione.

2. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
4. In luogo del rimborso per l'importo versato in eccedenza può essere richiesta la compensazione entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento con somme dovute dallo stesso soggetto a titolo di canone unico patrimoniale.
5. Non si procede né al rimborso né alla compensazione per somme pari od inferiori ad Euro 12,00 considerate al netto degli interessi maturati.

Articolo 12 - Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021.
2. É abrogata qualsiasi norma regolamentare incompatibile con le disposizioni in esso contenute.
3. Sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e conclusi prima dell'adozione della delibera di approvazione del presente regolamento.
4. In deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 l'accertamento e la riscossione del canone di cui al presente regolamento possono essere affidati al concessionario risultante affidatario del servizio al 31/12/2020 fino alla scadenza del relativo contratto di concessione.